

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	9
-----------------	---

CAPITOLO I

DALL'EQUA CONDIVISIONE DEI BENEFICI DEL *COMMON HERITAGE OF HUMANKIND* ALLE RESPONSABILITÀ CONDIVISE A LIVELLO GLOBALE E NEI CONFRONTI DELLE GENERAZIONI FUTURE

1.1 Beni comuni e patrimonio comune in termini operativi: condivisione di benefici e di responsabilità	15
1.2 Il patrimonio comune dell'umanità quale cristallizzazione dell'interesse condiviso nella gestione di aree e risorse specificamente individuate, a prescindere dallo spazio – sovrano o internazionale – in cui si svolgono le attività regolamentate	23
1.3 A più di cinquant'anni dalla sua comparsa, il dibattito è ancora aperto sul “principio” del patrimonio comune dell'umanità	25
1.4 Il patrimonio comune dell'umanità quale argomento paradossalmente divisivo a causa delle diverse posizioni in merito all'internazionalismo istituzionale per regolamentare l'accesso alle risorse e le modalità di equa spartizione dei benefici	29
1.5 Di fronte all'emergenza ambientale e climatica l'accento si sposta sulla condivisione delle responsabilità “comuni, ma differenziate”: <i>common concerns</i> e meccanismi partecipativi di <i>clearing house</i>	34

CAPITOLO II

LA DIFFICILE TRADUZIONE IN EFFETTIVI REGIMI GIURIDICI DI “INTERNAZIONALISMO ISTITUZIONALE” PER LA CONDIVISIONE DEI BENEFICI DEL PATRIMONIO COMUNE

2.1 Il difficile cammino verso l'accettazione dell'internazionalismo istituzionale per le risorse minerarie dei fondali marini internazionali	39
2.1.1 <i>Res nullius e res communis</i>	39
2.1.2 Il patrimonio comune dell'umanità e il regime di sfruttamento parallelo gestito dall'Autorità internazionale dei fondali marini	42
2.1.3 L'Accordo del 1994 modificativo della Parte XI dell'UNCLOS	43

2.1.4 La natura “obiettiva” del riferimento all’Autorità per l’esplorazione dei fondali marini internazionali	45
2.1.5 L’esperimento dei <i>reciprocating mining States</i> : una soluzione inadeguata adottata temporaneamente e funzionalmente alla conclusione di un accordo più equilibrato sull’Autorità internazionale dei fondali marini	48
2.2 Gli altri spazi internazionali tra accettazione e rifiuto di un ruolo direttivo centrale affidato a istituzioni internazionali	51
2.2.1 La recente prassi internazionale relativa alla Luna e agli altri corpi celesti: principi condivisi sullo spazio extra-atmosferico e difficili soluzioni applicative in merito allo sfruttamento delle risorse	51
2.2.1.1 In un quadro giuridico internazionale incompleto, si ripropone l’inadeguato approccio unilaterale alla regolamentazione per l’accesso alle risorse	51
2.2.1.2 Gli argomenti contraddittori dell’ordine esecutivo statunitense del 2020, adottato per esprimere il rifiuto dell’analogia con il regime internazionale dei fondali marini, incentrato sulla gestione dell’accesso alle risorse affidata ad una organizzazione internazionale	59
2.2.1.3 Gli <i>Artemis Accords</i> e l’intenzione di influenzare l’interpretazione del Trattato del 1967	62
2.2.1.4 Verso un nuovo accordo sulla Luna? I margini nell’interpretazione del Trattato sullo spazio del 1967: tra divieto di appropriazione nazionale dello spazio e dei corpi celesti “by any means” e liceità dell’appropriazione delle risorse non più <i>in loco</i>	66
2.2.2 Il riferimento “oggettivo” al sistema convenzionale e istituzionale ad aspirazione universale per l’Antartide e al ruolo dell’ITU per l’utilizzo dell’orbita geostazionaria e delle onde elettromagnetiche	72

CAPITOLO III

L’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE STATALE A PROTEZIONE DI INTERESSI COMUNI NELL’AMBITO DI MODELLI PARTECIPATIVI DI INTERNAZIONALISMO ISTITUZIONALE

3.1 Nel territorio dello Stato: “tensione non vuol dire contraddizione”. La lesione della Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale su sovranità e interesse comune	85
3.1.1 L’approfondimento dell’efficacia della Convenzione attraverso le <i>Operational Guidelines</i> , che declinano il “rapporto dialogico” tra Comitato intergovernativo e Stati	85
3.1.1.1 La Convenzione sul patrimonio mondiale “cristallizza” la responsabilità congiunta di Stati e Comitato	

intergovernativo per i siti culturali e naturali iscritti nella Lista e raccoglie sempre nuove sfide	85
3.1.1.2 L'introduzione delle procedure di <i>suivi</i> nelle <i>Operational Guidelines</i> : non esattamente e non solo una procedura di <i>compliance</i>	94
3.1.1.3 L'autorevolezza del Comitato intergovernativo, coadiuvato da organi tecnici esterni	103
3.1.2 L'interpretazione della Convenzione sul patrimonio mondiale in merito a rilevanti risvolti applicativi: le tensioni tra sovranità e interesse comune si devono sciogliere nel dialogo con l'Organizzazione	108
3.1.2.1 Sul punto del rispettivo ruolo degli Stati e del Comitato in merito alle Liste, la prassi successiva chiarisce la corretta interpretazione della Convenzione meglio dei lavori preparatori	108
3.1.2.2 Una prassi sviluppata sulla base di direttive operative adottate dal Comitato, concepite e recepite come norme secondarie, nonostante la complessità delle implicazioni politiche multilivello	115
3.1.2.3 "Tensione non vuol dire contraddizione": Stati sovrani, ma soprattutto "amministratori fiduciari", in dialogo con il Comitato	121
3.2 Nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale: consultazioni tra Stato coordinatore ed altri Stati in base alla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo del 2001	128
3.2.1 L'esercizio funzionale della giurisdizione in mare a tutela di interessi condivisi: la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo fa affidamento sullo sviluppo di cooperazioni <i>ad hoc</i> tra gruppi di Stati	128
3.2.2 Il ruolo degli Stati costieri, "coordinatori" per le attività rivolte ai beni nella ZEE e sulla PC: non è <i>creeping jurisdiction</i>	133
3.2.3 Maggiori incertezze sull'efficace protezione del patrimonio comune laddove non è prestabilito in capo a nessuno Stato il ruolo di "Stato coordinatore"	140
3.2.4 Un regime di protezione partecipativo tra Stati alla sua prima attuazione operativa	143
3.2.5 La gestione razionale della pesca nella zona economica esclusiva: anch'essa responsabilità di ciascuno Stato costiero (e dell'Unione europea) quale <i>common concern</i> , in rapporto con una variegata cornice istituzionale internazionale	147
3.3 Negli spazi internazionali: un modello partecipativo evoluto a tutela della biodiversità negli spazi marini al di là della giurisdizione degli Stati	157

3.3.1 Per proteggere la biodiversità marina nelle aree al di là delle giurisdizioni degli Stati un terzo accordo integrativo dell'UNCLOS, che può essere anche strumento autonomo	157
3.3.2 Un unico grande argomento, quattro diversi problemi	161
3.3.3 Il <i>clearing house mechanism</i> nel BBNJ quale evoluto strumento partecipativo utilizzato per realizzare diversi obiettivi, tra cui la condivisione operativa di <i>common concerns</i>	167
3.3.4 La trasposizione a livello globale di un modello procedurale partecipativo quanto più possibile allargato a tutti gli <i>stakeholders</i> : un modo più efficace di esprimere e proteggere gli interessi dell'umanità?	172
 <i>Bibliografia</i>	 177